



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addi Atti della Provincia di Trento

Registro Foglio

IL CONSIGLIERE-DIRETTORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n.

9734

Prot. n. 70

OGGETTO:

Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominate "M.te Barco" ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23.6.1986 n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

trattato nella sedut	a della Giunta Provincial	e del	60, 199 0
Presiede il PRESID	ENTE: Mario Malossini		
(l'assessore sostituto:	Walter Micheli	
	gli assessori effettivi:	Gianni Bazzanella Aldo Degaudenz Tarcisio Grandi	
Sono presenti:		Remo Jori Erminio Lorenzini Vigilio Nicolini Riccardo Ricci	X and
30.00		Vigilio Nicolini	

Assiste il Dirigente sostituto del Servizio Segreteria della Giunta Marco Moreschini.

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO Esercizio finanziario 19..... Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap...... del Bilancio 19..... (n. accertamento... a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7. Trento, IL DIRIGENTE

SESSORE

- Walter Michell -

LA GIUNTA PROVINCIALE

16 AGO, 1990

APPROVA f.o.g.

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19 90

RELATORE:

Visto e prenotato l'impegno al capitolo.....

del Bilancio 19

a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.

IL DIRIG

II DIRIGENTE SOST

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986 n. 14 "Nome per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti Biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata L.P. 14/86.

La L.P. 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della L.P. 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P.. Esso sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P..

L'art. 5 della L.P. 14/86 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui ' demandata la materia dei biotopi, ha proposto al Comitato per l'Ambiente in data 6 giugno 1989, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Monte Barco" ricadente nel C.C. di Albiano ed in minima parte di Meano (Comune amministrativo di Trento). In tale data il Comitato per l'Ambiente, opportunamente riunito, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla L.P. 14/86. L'area riveste un grande interesse naturalistico ed è caratterizzata da un'insieme di 21 zone umide (paludi, torbiere, stangi, prati umidi, torbosi, ecc.) in un contesto ambientale forestale pressoché intatto dal punto di vista ecologico ed antropico. In alcune di queste paludi e torbiere a Cyperaceae e Graminaceae si formano a volte degli estesi specchi di acqua libera che costituiscono un ambiente ideale per la sosta, l'alimentazione e la riproduzione di numerosi uccelli migratori rari ma anche stanziali.

Fra questi ultimi sono nidificanti alcune specie incluse nella lista degli uccelli italiani minacciati di estinzione, quali lo Sparviero, il Francolino di Monte, il Colombaccio. per quanto riguarda la erpetofauna si ricordano: Rospo comune, Ululone dal ventre giallo, Rana verde, Rana dalmantina, Salamadra, Tritone, Ramarro, Biacco, Colubro d'Esculapio.

L'area è inoltre idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

di cui all'art. 5 della L.P. 14/86, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela al Comune di Albiano, al Comune di Trento, al Comprensorio Valle dell'Adige, al Comitato Agricolo Comprensoriale Valle dell'Adige al fine di raccogliere i relativi pareri.

Il Comune di Trento esprimeva parere positivo senza riserve informando che l'area era stata inserita con vincolo di biotopo nel P.R.G. adottato, in conformità alle indicazioni del P.U.P. vigente. Anche il Comitato Agricolo Comprensoriale esprimeva parere positivo "In considerazione dell'alto valore biologico e scientifico..." senza riserve.

Anche il Comprensorio Valle dell'Adige ha espresso parere favorevole "considerate le elevate caratteristiche biologiche ed ecologiche ..." con lettera a firma del Responsabile del Settore Urbanistica.

Il Comune di Albiano invece ha presentato (fuori dai termini previsti dalla legge per espimere il parere), delle osservazioni contro l'istituzione del biotopo perché esso potrebbe arrecare limitazioni o sospensioni all'attività economica; vale a dire all'estrazione e lavorazione del porfido essendo la zona del biotopo confinante con quella prevista dal piano estrattivo. Deliberava quindi esprimendo "il più vivo e totale dissenso all'istituzione dell'eventuale biotopo" ed allegava un elenco di firme a sostegno della decisione.

In data 8 giugno 1989 il Sottocomitato per l'Ambiente riunito per valutare i pareri (non era pervenuto quello del Comune di Albiano inviato come anzidetto con notevole ritardo) esprimeva parere favorevole alla istituzione del biotopo di interesse provinciale M.Barco con la perimetrazione e con i vincoli di tutela definiti dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Pertanto il Sottocomitato per l'Ambiente propone alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento l'individuazione del biotopo "M.te Barco" per una superficie totale di circa 90 ettari come dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14
- visto il parere favorevole del Comitato per l'Ambiente Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5

della L.P. 14/86;

- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) ai sensi della L.P. 23 giugno 1986, n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff. del Comune di Albiano: *2833, 2840, 2842, 2844, 2846, 2849, 2851/1, 2851/2, 2851/3, 2852, 2853/1, 2853/2, 2854/1, 2854/2, 2854/3, 2854/4, 2856, 2857, 2858/1, 2858/2, 2859/1, 2859/2, 2899, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895/1, 2895/2, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, *2990/2, *3129/2;
 - e le pp.ff. nel C.C. di Meano (Comune amministr. di Trento): *2824, 2825, *4375;
 - (* particelle parzialmente comprese nel biotopo);
- 2) l'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali, specificamente la selvicoltura, per cui è permesso:
 - la selvicoltura sulla base di un Piano di Assestamento Forestale ridatto con criteri di selvicoltura naturalistica; esso dovrà essere integrato, su iniziativa del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, con le prescrizioni suggerite dalla Commissione scientifica per i Biotopi;
 - la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva fatto salvo eventuali prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali per la protezione di specie rare in riproduzione;
 - utilizzare l'acqua per lo spegnimento degli incendi boschivi;
- quelle attività necessarie alla realizzazione di tutti quegli interventi necessari alla fruizione culturali e scientifica del biotopo, alla protezione, conservazione, rinaturalizzazione, miglioramento bioecologico ed ambientale del territorio definite da uno specifico piano di valorizzazione e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della L.P. 23 giugno 1986, n; 14:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, oepre di bonifica o preosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale fine eventualmente già concesse;

Nono sono consentite tutte quelle attività suscettibili di ineescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare, flora e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali;
- abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo per i motivi e con l'autorizzazione di cui al punto precedente;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- emungere le risorse idriche;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;
- attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affidatario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle eventualmente previste dal piano scientifico di tutela e valorizzazione approntato dalla Commissione scientifica per i biotopi;
- la balneazione e l'uso di natanti salvo che per ricerche scientifiche autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- svolgere attività ludiche e/o sportive e/o ricreative;
- l'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art.

8 della L.P. 23.6.1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

- la relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
- 5) il Servizio Parchi e Foreste demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della L.P. 23 giugno 1986, n. 14 potrà procedere alla tabellazione ed agli altri adempimenti previsti dalla L.P. 14/86 nonché predisporre ed eseguire il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

GN/DZ/cz-46

G. Nicolini

IL DIRICENTE